

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 28

Adunanza 30 luglio 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI OZEGNA - TERZA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 522 – 29935/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Ozegna:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Revisione Generale al P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 26-161 del 30 maggio 2005;
- ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificata dalla L.R. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 24 giugno 2013, il Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26 giugno 2013 (pervenuta il 28/06/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*Prat. n. 044/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 988 abitanti al 1971, 1.104 abitanti al 1981, 1.157 abitanti al 1991, 1.172 abitanti al 2001 e 1.235 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1971/2011 in incremento del 20% circa;
- superficie territoriale di circa 541 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Circa 263 ettari appartengono alla II^a Classe di Uso dei Suoli. È altresì caratterizzato dalla

- presenza di aree boscate, su una superficie di 109 ettari, (14 % dell'intero territorio comunale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 definito "Rivarolo", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
 - non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
 - il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
 - infrastrutture viarie: il territorio comunale è attraversato dalle Strade Provinciali n. 51 di Ciconio, n. 52 di Ozegna, n. 53 di San Giorgio Canavese e n. 222 di Castellamonte;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Malesina;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 24 giugno 2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche finalizzate ad affinare alcune scelte progettuali e normative del vigente strumento urbanistico e a migliorarne l'operatività, in sintonia con le effettive esigenze dello sviluppo locale, nonché ad operare alcuni trasferimenti di capacità edificatoria dalle aree in cui è attualmente inutilizzata a quelle oggetto di concreti e documentati intenti insediativi:

1: Ambiti a destinazione residenziale e aree pertinenziali, le variazioni avanzate sono tali da " ... consentire la redistribuzione della capacità edificatoria sulla base delle effettive esigenze locali e dall'altro di superare alcune situazioni di stallo o comunque alcune oggettive criticità, che impediscono di fatto l'attuazione delle previsioni di Piano. ...":

1a: cambio di destinazione dell'area "RC9" da *residenziale di completamento* ad *agricolo*, accogliendo una istanza pervenuta da un cittadino non intenzionato a usufruire della capacità edificatoria dei lotti di proprietà. Considerata la localizzazione dell'ambito, situato a Sud della SP n. 53, nei pressi del cimitero, la richiesta è coerente con le previsioni delle aree circostanti;

1b: individuazione dell'area pertinenziale all'ambito "RI3", di fatto - *giardino e orto* - del fabbricato abitativo adiacente; l'area è parzialmente ricompresa nella fascia di rispetto cimiteriale;

1c: estensione della perimetrazione del Permesso di Costruire Convenzionato dell'area "RC6" all'adiacente ambito destinato a Verde privato, ferma restando l'inedificabilità di quest'ultima porzione, al fine di favorirne l'attuazione e le dismissioni legate all'intervento;

1d: variazione della suddivisione degli ambiti residenziali soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato, classificati dal PRGC vigente come "RC21", "RC23", "RC10" e "RC22" e contestuale stralcio dall'ambito SUE dell'area "RC26" di proprietà comunale, che mantiene la destinazione a "RC", *Area residenziale di completamento*, non vincolata a permesso convenzionato, al fine di dare attuazione alle citate aree;

1e: individuazione dell'area "RC27" in luogo di parte della già preesistente area "RI5", con il mantenimento del medesimo indice di edificabilità; l'ambito, intercluso rispetto al tessuto abitativo circostante previsto dal Piano, confina con aree residenziali di completamento non ancora attuate ed è provvisto di tutti i sottoservizi necessari e di adeguato accesso privato;

2: Modifiche varie alle Norme di Attuazione, oltre a quelle necessarie all'attuazione degli

ambiti residenziali sopracitati e a quelle connesse agli altri contenuti della presente Variante, dettagliate nelle relative schede, si prevedono le ulteriori modifiche puntuali all'apparato normativo di Piano:

Art. 6:” *Destinazioni d’uso*”: è integrata la definizione della destinazione d’uso ricreativa, escludendo dalla medesima le nuove attività che comportino elevati afflussi di utenza ed emissioni rumorose in orario notturno;

Art. 22bis: “*Norme finali*” e Art. 8: “*Applicazione degli indici urbanistici*”, aggiornano il dato relativo al residuo di volumetria edificabile a destinazione residenziale in capo al Comune, integrano la norma di PRGC con indicazioni specifiche finalizzate alla gestione del residuo di Piano nell’ambito di permessi convenzionati o SUE e normano il rispetto degli standard e le regole per la dismissione o la monetizzazione di aree per servizi pubblici. L’articolo 8, inoltre, nel quale è disciplinata l’applicazione degli indici urbanistici, è integrato al comma 8° (relativo al trasferimento di volume edificabile) con il rimando all’articolo 22bis stesso;

Art. 24: “*Aree residenziali di ristrutturazione - RR*”, con riferimento alla realizzazione dei bassi fabbricati, si ammette la possibilità di realizzare strutture fino a 30 mq;

Art. 27bis: “*Aree a verde privato - VP*”, precisa che dette aree non concorrono alla superficie territoriale e che sono prive di capacità edificatoria;

Modifiche 3: Mitigazione paesaggistica riguardante due attività localizzate nel settore Sud-orientale del territorio comunale; gli interventi, già concordati con i soggetti proprietari o gestori delle stesse, sono concepiti tenendo conto anche delle loro esigenze operative.

3a: riguarda l’area per attività produttive di riordino e completamento “*IR11*”, nella quale è insediata un’azienda di posa di asfalti e materiali bituminosi; la proprietà ha chiesto l’estensione della superficie su propri lotti adiacenti all’esistente; l’Amministrazione, ha subordinato l’attuazione, alla schermatura visiva dell’area ai fini della mitigazione paesaggistica, mediante piantumazione di siepi e alberi d’alto fusto, lungo tutto il lato del lotto visibile dalla S.P. n. 53;

3b: è relativa all’ampliamento dell’area di stoccaggio di materiali inerti e rifiuti edili non pericolosi derivanti da demolizioni, molto utilizzata dalle imprese edili locali e con notevoli riflessi positivi di carattere pubblico (riduzione inquinamento acustico e atmosferico correlato al traffico veicolare di trasporto; disponibilità in loco di materiale inerte a minor costo e contenimento del prelievo diretto in alveo; riduzione discariche abusive sul territorio ...). L’estensione dell’area si rende necessaria per poter integrare la schermatura dei cumuli di materiale, con essenze arboree di alto fusto;

Modifiche 4: Infrastrutture pubbliche

4a: ricollocazione dell’area destinata a magazzino della protezione civile in quanto ubicata in zona ad elevata criticità idraulica (classe geologica IIIa) ed all’interno della fascia di rispetto dalle captazioni idriche e pertanto non fruibile in condizioni di sicurezza. Il nuovo sito individuato non presenta problematiche di alcuna natura, è dotato di comodo accesso stradale e si inserisce in parte all’interno di un’area per servizi di proprietà comunale già prevista dal PRGC ed in parte su terreni di soggetti privati (con i quali la Protezione Civile ha già preso i necessari accordi per l’utilizzo dell’area);

4b stralcio della previsione di ampliamento di una strada comunale localizzata a Sud degli impianti sportivi; inattuata da anni, in quanto non indispensabile per un miglioramento della viabilità comunale e di costosa realizzazione. Il vincolo viene mantenuto in corrispondenza dei previsti insediamenti residenziali “*RC7*”, “*RC8*” e “*RI16*”; la viabilità in oggetto conserverà la funzione di accesso alle aree residenziali, la cui attuazione è vincolata alla dismissione dei sedimenti necessari all’allargamento di quota parte della medesima.

Il P.R.G.C. è adeguato al P.A.I., pur tuttavia in ottemperanza alla vigente normativa ed in particolare all’interpretazione dettata dalla Deliberazione G.P. n. 285-9684 del 10 aprile 2012, alla Variante è allegata la documentazione geologica delle aree di nuovo insediamento;

Il P.R.G.C. è altresì adeguato alla normativa in materia di commercio in sede fissa;

La documentazione di Variante verifica la compatibilità delle previsioni urbanistiche con il Piano di Classificazione Acustica Comunale e dichiara l'assenza, sul territorio di vincoli derivanti da attività produttive a rischio di incidente rilevante;

dato atto per quanto attiene la procedura di V.A.S., l'Organo Tecnico istituito presso l'autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, ha ritenuto, per le caratteristiche degli interventi proposti dalla Variante di esprimere parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS;

dato atto, altresì, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 27 del 24 giugno 2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 27 del 24 giugno 2013 di adozione “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5 dell'articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell'articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche” e del comma 2 dell'articolo 50 “Difesa del suolo”;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/08/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 19/07/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Ozegna, adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 24 giugno 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Terza Variante Parziale al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Ozegna la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta